



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

### Art. 1: Premessa

Il presente regolamento contiene norme in materia di scarico in pubblica fognatura per “insediamenti produttivi” (*attività: commerciali, artigianali ed industriali*), nel rispetto del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006).

### Art. 2: Scarico nella rete fognaria

Possono scaricare nella pubblica fognatura tutti gli “insediamenti produttivi” per i quali sia stata avanzata regolare domanda all’A.T.O. a condizione che:

- a) Osservino le norme tecniche di allacciamento emanate dal Gestore della rete fognaria e dell’impianto di depurazione;
- b) il depuratore terminale abbia capienza sufficiente sia dal punto di vista idraulico che relativamente al carico organico trattabile;
- c) non vengano immessi in fognatura scarichi che possano danneggiare il ciclo depurativo, i manufatti o le apparecchiature delle reti fognarie e dei depuratori;
- d) non vengano immessi in fognatura scarichi in grado di contaminare i fanghi dei depuratori con composti tossici o bioaccumulabili ;
- e) l’insediamento allacciato rispetti tassativamente i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari che l’Ente gestore del depuratore riterrà di dover emanare anche successivamente a quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

### Art.3: Autorizzazione allo scarico

Qualunque tipo di scarico (acque di processo, di raffreddamento, etc.) deve essere autorizzato dall'A.T.O. prima di essere immesso in fognatura e, nel caso che l'insediamento produttivo abbia più scarichi provenienti da diverse lavorazioni o zone dell'azienda, occorrono tante autorizzazioni per quanti sono gli scarichi da immettere in fognatura.

Si autorizzano più effluenti solo in caso di impossibilità tecnica a convogliare gli scarichi in un solo punto; in ogni caso tutti gli scarichi subiranno lo stesso sistema di controllo.

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione va presentata, secondo le modalità riportate nell'allegato n. 1, all'Autorità d'ambito (A.T.O. Calore Irpino), che provvederà al rilascio del documento autorizzativo, previo parere vincolante dell'Ente gestore, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Le spese di istruttoria tecnica, per il rilascio del suddetto parere, sono a carico del richiedente e variano da 50,00 € a 500,00 € a seconda del tipo di accertamenti da effettuare.

- a. € 50,00 per scarichi di attività commerciali (abbigliamento, arredamento, alimentari, mercerie, oggettistica, depositi, magazzini, ecc.) assimilabili alle acque reflue domestiche;
- b. € 100,00 per scarichi di attività artigianali (officine meccaniche, falegnamerie, bar, pasticcerie, lavanderie, caseifici, ecc.). ;
- c. € 200,00 per scarichi di processo < a 180 mc anno (500 l/g), di cui al punto b, dove si rendono necessari accertamenti analitici minimi (Ammoniaca, Nitriti, Nitrati, SST, Cloruri, Alcalinità, COD, TNI, pH e Cond.tà);
- d. € 250,00 per scarichi di processo > a 180 mc anno, di cui al punto b, dove si rendono necessari accertamenti analitici minimi
- e. € 300,00 per scarichi di processo, di cui ai punti c - d, dove è necessario ripetere gli accertamenti analitici per mancato raggiungimento dei limiti di accettabilità;
- f. € 400,00 per scarichi di processo industriali < a 360 mc anno (1.000 l/g) dove è necessaria la valutazione dell'impianto di trattamento ed accertamenti analitici specifici, metalli pesanti, composti organici e loro derivati, oltre a quelli minimi di cui al punto c;

- g. €500,00 per scarichi di processo **industriali** > a 360 mc anno dove è necessaria la valutazione dell'impianto di trattamento ed accertamenti analitici specifici;

Dette somme vanno versate all'Ente Gestore, oltre quelle che l'A.T.O. riterrà opportuno applicare per l'istruttoria Autorizzativa.

I controlli successivi che l'Ente Gestore riterrà opportuno effettuare per la verifica dell'osservanza del presente regolamento non comportano alcuna spesa.

A seguito dell'istruttoria, l'Autorità competente determina la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, per ottenere l'autorizzazione definitiva.

Prima dell'autorizzazione definitiva potrà essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria, onde consentire l'avvio e la messa a regime degli impianti di pretrattamento.

Tale autorizzazione, con validità temporale limitata, specificherà i tempi ( da 30 a 180 giorni) per il raggiungimento dei limiti di accettabilità e per l'ottemperanza alle prescrizioni stabilite.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata, dall'Autorità, in forma definitiva nel momento in cui lo scarico sarà conforme ai limiti di accettabilità e saranno rispettate tutte le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio.

L'autorizzazione definitiva è valida per un periodo di quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

#### **Art.4: Limiti di accettabilità**

Per poter essere immessi in fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, dovranno essere conformi ai limiti di cui all'allegato 5 tabella 3 del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006.

L'Ente gestore potrà, anche successivamente al provvedimento autorizzativo, imporre limiti diversi) a seconda della capacità depurativa dell'impianto terminale.

Il conseguimento dei limiti non potrà essere raggiunto mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo e potrà anche essere imposto che eventuali acque di raffreddamento o lavaggio vengano scaricate separatamente.

L'Ente potrebbe richiedere che scarichi contenenti composti tossici o bioaccumulabili, vengano trattati separatamente o sottoposti a lavorazioni particolari per l'eliminazione di quei composti non trattabili dall'impianto di depurazione terminale.

Potrebbe essere altresì chiesta l'eliminazione dagli scarichi di sostanze particolarmente dannose o difficili da eliminare con i normali trattamenti depurativi.

### **Art.5: Controlli all'insediamento**

Tutti gli scarichi devono essere accessibili al controllo e muniti di uno o più pozzetti di ispezione per le operazioni tecniche di prelievo.

L'Ente gestore del depuratore può effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni circa la produzione degli scarichi, la loro natura ed i loro recapiti nonché richiedere l'esibizione della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti ex D.Lgs.22/97 ed al prelievo delle acque primarie, per il quale potrà essere richiesta l'installazione di appositi strumenti di registrazione, qualora non esistenti.

Al fine di rendere più efficaci i controlli l'Ente gestore può prescrivere la realizzazione di un pozzetto fiscale, accessibile al personale di controllo per l'installazione delle apparecchiature di verifica (misuratori di portata, di campionatori automatici etc.) per il necessario controllo della qualità e quantità dello scarico.

Il limite temporale massimo per la realizzazione del pozzetto fiscale, il cui onere di spesa è completamente a carico del titolare dello scarico, è fissato in anni 1 a decorrere dalla data di prescrizione dello stesso.

Nel caso la ditta prelevi acque da pozzo o da altri fonti, ad eccezione dell'acquedotto, il misuratore di portata è obbligatorio.

La realizzazione delle opere e l'installazione delle apparecchiature prescritte dall'Ente gestore, saranno a cura e spese della ditta che scarica in pubblica fognatura:

La ditta dovrà, altresì, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'apparecchiature installate, tramite apposita ditta specializzata, abilitata a certificarne il corretto funzionamento.

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati sotto il controllo dell'Ente Gestore.

#### **Art. 6: Analisi chimiche**

Le analisi chimiche verranno eseguite secondo metodiche rese valide da Enti ufficiali sia nazionali che esteri, direttamente dal laboratorio chimico della Società (Alto Calore Servizi o Ente Gestore) con sede in Manocalzati.

Il prelievo eseguito da personale dell'Ente gestore verrà sigillato, verbalizzato e notificato all'interessato che potrà assistere all'esecuzione delle analisi.

#### **Art. 7: Pretrattamenti a piè di fabbrica**

Qualora gli scarichi dell'insediamento non siano conformi ai limiti di accettabilità previsti, essi dovranno essere sottoposti a trattamento parziale che garantisca il raggiungimento di detti limiti.

A tal fine il titolare dell'insediamento sottoporrà all'Ente gestore il progetto dell'impianto di pretrattamento per l'approvazione tecnica di competenza, fermo restando le approvazioni di legge che il titolare dovrà in ogni caso conseguire.

Entro 30 gg. dalla presentazione del progetto l'Ente esprimerà proprio parere tecnico con eventuali prescrizioni.

L'Ente in ogni caso si riserva di sottoporre a controlli l'impianto di pretrattamento e di imporre prescrizioni o modifiche nel caso in cui l'impianto risulti inadeguato od inefficiente.

L'interessato dovrà provvedere agli adeguamenti nei successivi 30 gg.

Gli insediamenti produttivi esistenti dovranno comunque adeguarsi alle norme ed alle prescrizioni stabilite dall'Ente gestore nei 60 gg. successivi la notifica.

La gestione dell'impianto di pretrattamento potrà essere effettuata da personale interno se sufficientemente qualificato e di documentata esperienza, diversamente dovrà essere effettuata da ditta esterna in possesso dei suddetti requisiti.

In Entrambi i casi dovrà essere nominato un responsabile di gestione dell'impianto di pretrattamento il quale dovrà annotare sul registro vidimato di manutenzione giornaliera (obbligatorio) il corretto funzionamento dell'impianto.

#### **Art. 8: Tariffa**

La tariffa verrà applicata sull'acqua effettivamente scaricata.

In assenza di apposito misuratore la tariffa verrà applicata nella misura del 100% dell'acqua prelevata dall'insediamento produttivo.

Essa verrà determinata in base alla normativa vigente ed applicata con apposito atto deliberativo.

Nel caso in cui verranno accettati scarichi con limiti superiori alla tab. 3, allegato 5 del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, si terrà conto del maggior carico inquinante con l'applicazione di un "contributo" addizionale (vedi Art.9).

#### **Art. 9: "Contributo" maggiori oneri gestionali**

Fatto salvo le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, il mancato rispetto dei limiti tabellari, comporterà la richiesta di un "contributo" obbligatorio per maggiori oneri gestionali

soportati dall'Ente, consequenziali alle infrazioni commesse dall'azienda allacciata alla fognatura.

In caso di reiterato superamento dei limiti di accettabilità e/o di inosservanza delle prescrizioni regolamentari dell'Ente Gestore sarà richiesta la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Nei casi particolarmente gravi, come ad esempio lo scarico volontario di composti tossici o bioaccumulabili, che provochino danni all'impianto di depurazione con notevoli pericoli per l'ambiente e la sanità pubblica, per evitare ulteriori e gravi danni potrà essere impedita ad horas la prosecuzione dello scarico, dandone immediata comunicazione agli organi competenti ed all'Autorità Giudiziaria.

Il "*contributo*" da pagare per maggiori oneri gestionali, indipendentemente dalla denuncia alle Autorità competenti, è fissato ad insindacabile giudizio del Gestore, fra un minimo di euro 50 ed un massimo di euro 900.

il mancato pagamento dell'eventuale "*contributo*" comporterà la richiesta all'A.T.O. di revoca dello scarico.

#### Art. 10: Norme generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle prescrizioni comunitarie, nonché alle leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale.

Ogni infrazione a tale normativa verrà comunicata dall'Ente gestore alle autorità competenti per il controllo.

\_\_\_\_\_,  
luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
gg/mm/aa

PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del legale rappresentante)